

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 22 marzo 2017

Il presidente: PADULA

17A03582

**CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO**

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2017.

Accordo sul Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità. (Repertorio n. 37/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 30 marzo 2017;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, denominata «Legge quadro sulle aree protette» che, fra l'altro, contiene disposizioni atte a tutelare gli uccelli selvatici all'interno delle aree naturali protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che, nel disciplinare le modalità attraverso cui l'esercizio venatorio può essere praticato, agli articoli 21, 30, 31 e 32, dettaglia una serie di attività vietate, e definisce sanzioni penali, amministrative e accessorie per chi infranga le disposizioni a tutela previste dalla stessa legge;

Vista la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», che introduce una serie di divieti atti a tutelare gli uccelli selvatici all'interno dei siti della Rete natura 2000, istituiti in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive n. 92/43/CEE e 2007/147/CE;

Visto lo *Strategic plan 2020* e gli *Aichi targets* adottati nel 2010 in Giappone alla X Conferenza delle parti della CBD;

Vista l'intesa espressa da questa Conferenza il 7 ottobre 2010 sulla Strategia nazionale per la biodiversità (SNB), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2010, n. 299, documento predisposto ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione sulla diversità biologica;

Vista la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità fino al 2020 COM(2011) 244, approvata con le conclusioni del Consiglio UE (giugno e dicembre 2011) e del Parlamento UE (aprile 2012);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, che istituisce il Comitato paritetico per la biodiversità, l'Osservatorio nazionale per la biodiversità ed il Tavolo di consultazione quali organi di *governance* della Strategia nazionale per la biodiversità;

Vista l'intesa rep. n. 91/CSR espressa da questa Conferenza il 26 maggio 2016 sulla revisione intermedia della Strategia nazionale per la biodiversità fino al 2020;

Preso atto che la Strategia nazionale per la biodiversità individua questa Conferenza Stato-Regioni quale sede di discussione e decisione politica in merito alla stessa Strategia, ed il Comitato paritetico quale organo a supporto della stessa Conferenza, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome;


Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, prevede che Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano possano concludere, in sede di questa Conferenza, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il documento EU-Pilot 5283/13/ENVI relativo a uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli selvatici, con cui la Commissione europea richiede all'Italia un concreto impegno di contrasto del fenomeno e la definizione di un apposito piano d'azione;

Preso atto che in data 25 novembre 2016 il Comitato paritetico per la biodiversità ha discusso e ritenuto di trasmettere a questa Conferenza il «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici»;

Visto il «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici», trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 684/GAB dell'11 gennaio 2017, e diramato dalla segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 657 del 16 gennaio 2017;

Considerato che, nell'ambito di due riunioni tecniche tenutesi il 7 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017, le regioni e le province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e richieste di modifiche, anche se non esplicitate in specifici emendamenti;



Vista la nuova stesura del predetto Piano d'azione (allegato 1), trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. PNM 5989 del 23 marzo 2017, e diramata dalla segreteria di questa Conferenza con nota n. 5512 del 29 marzo 2017;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome hanno espresso il loro assenso;

Sancisce accordo:

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici» (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. PNM 5989 del 23 mar-

zo 2017, e diramato dalla segreteria di questa Conferenza con nota n. 5512 del 29 marzo 2017, di cui in premessa.

Roma, 30 marzo 2017

Il Presidente: COSTA

Il Segretario: NADDEO

AVVERTENZA:

Tale accordo è disponibile, completo di allegato, sul sito della Conferenza Stato-Regioni www.statoregioni.it al link http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058226_REP%20N%2037%20CSR%20%20PUNTO%20%208%20%20ODG.pdf

17A03562

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Anchorage (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Bonnie Meliello, Console onorario in Anchorage (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

f) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A03434

